

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 451

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BORDONALI, MOLTENI, BELOTTI, BIANCHI, CAVANDOLI, ANDREA CRIPPA, DARA, DONINA, FERRARI, FORMENTINI, FRASSINI, GASTALDI, GOBBATO, INVERNIZZI, LEGNAIOLI, EVA LORENZONI, LUCCHINI, MACCANTI, MATURI, MOLINARI, MOSCHIONI, RACCHELLA, RIBOLLA, TOMBOLATO

Disposizioni in materia di politiche integrate per la sicurezza e ordinamento della polizia locale

Presentata il 3 aprile 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale, legge 7 marzo 1986, n. 65, si applica oggi in una realtà completamente mutata rispetto a quella esistente al momento della sua entrata in vigore. Con la presente proposta di legge, quindi, si propone innanzitutto l'abrogazione di tale legge e, mutuando anche alcune previsioni presenti nella legge regionale della Lombardia 1° aprile 2015, n. 6 (Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana), si intende riportare al centro delle politiche di sicurezza urbana le autonomie locali quali organizzazioni più vicine alle esigenze di convivenza civile delle aree urbane. I co-

muni, le loro aggregazioni e le regioni sono oggi i principali attori che fronteggiano problemi, generati anche a livello globale, quali migrazioni, invecchiamento della popolazione, degrado e insicurezza, mancando però di un chiaro e organico riferimento normativo.

Si ritiene che compito delle istituzioni sia quello di rispondere alle mutate condizioni di *welfare* e di politica internazionale con strumenti che incentivino la razionalizzazione e la sinergia degli interventi e la reale cooperazione degli attori. Nel contempo la presente proposta di legge traccia un nuovo ruolo e assicura piena dignità alle specificità dell'operatore e del servizio di polizia locale nell'ambito del pubblico im-

piego. Partendo da questi due pilastri, ossia crescita e responsabilizzazione dell'ente locale nel tema della sicurezza urbana e valorizzazione dell'operatore e del servizio di polizia locale, si pongono le basi per offrire un efficiente servizio ai cittadini, che sono poi i « valutatori » del livello di sicurezza urbana garantito dall'ente locale.

In questa fase di profonda turbolenza, data dalla trasformazione delle province e dal progressivo assestamento delle aree metropolitane, si ritiene debba essere valorizzato il compito delle regioni quale elemento regolatore del sistema. Al ruolo programmatico delle regioni nelle politiche di sicurezza urbana, in quanto enti dimensionalmente più idonei a promuovere, attivare e monitorare efficacemente tali politiche, si vuole affiancare la previsione e l'applicazione di livelli minimi essenziali dei servizi erogati. Le regioni tutte saranno quindi chiamate ad attivare adeguati piani formativi per il personale e inoltre a individuare e governare ambiti di aggregazione territoriale minima per i servizi. Queste competenze, non nuove per alcune realtà regionali, permetteranno di uniformare e garantire i livelli minimi dei servizi erogati dal comando competente per territorio, che in via sussidiaria sarà affiancato anche da un corpo di polizia locale a livello regionale. Alla regione, oltre alla cura e previsione di una dotazione minima, si attribuisce quindi il compito di garantire un livello minimo di servizio e — attraverso nuclei specializzati dipendenti direttamente dall'ente regionale — supplire per aree o periodi specifici a particolari necessità o emergenze che si vengono a creare.

È indubitabile che gli interventi urbanistici e sociali, il controllo della viabilità e della microcriminalità nonché la protezione delle fasce deboli della popolazione fino alla prevenzione e al primo soccorso per eventi calamitosi hanno un effetto sinergico se realizzati integrando gli interventi. In tale visione, si vuole sostenere una trasformazione del ruolo delle polizie locali per elevare i livelli di efficienza ed efficacia del servizio riconoscendo agli operatori i necessari diritti e i conseguenti doveri e istituendo corpi di polizia locale che pos-

sano offrire con continuità un servizio alla collettività.

Un altro elemento incontrovertibile ci è dato dall'evidenza manifesta del fatto che la prevenzione e la sicurezza del cittadino e del territorio escludono che la sicurezza urbana possa identificarsi con il puro ordine pubblico gestito dallo Stato e dalle Forze di polizia nazionali. Diventa così importante definire e chiarire i ruoli e le necessarie competenze in materia di sicurezza integrata e urbana, curando inoltre la valorizzazione e il rilancio necessari della funzione di polizia locale.

Se la sicurezza urbana è ormai comunemente considerata come un bene pubblico — che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati, all'eliminazione dei fattori di marginalità sociale e di esclusione, alla prevenzione della criminalità, in particolare di quella di tipo predatorio, dei fenomeni antisociali e di inciviltà, per favorire il rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile — è allora giunto il momento di affrancarla dall'alveo delle funzioni di competenza statale del sindaco (previsione posta dall'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali — TUEL, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000).

Il sindaco — con le funzioni di competenza statale — viene individuato quale ufficiale del Governo per sovrintendere all'emissione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. L'impostazione costituzionale, pienamente condivisa, di un sindaco che svolga le funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e ordine pubblico, in stretto contatto e previa informativa al competente prefetto, risulta però eccentrica rispetto all'ambito della sicurezza urbana.

L'indubbia competenza « locale » della materia della sicurezza urbana, seppure con il coinvolgimento paritario dei prefetti così come delle altre istituzioni pubbliche potenzialmente coinvolte nell'affrontare temi e problematiche multifattoriali proprie della

sicurezza urbana, ci ha persuaso ad espungere la sicurezza urbana dall'alveo delle materie dell'ordine e sicurezza pubblica.

La scelta di ascrivere la sicurezza urbana nelle competenze di ordine e sicurezza pubblica, lasciando però poi ai comuni e agli enti locali il compito di operare con propri strumenti nel settore della sicurezza urbana, denota un'eccessiva cautela del legislatore del 2008, forse motivata dalla disomogeneità sociale ed economica del territorio nazionale. Si ritiene pertanto che questo indirizzo, sostenuto anche da sentenze della Corte costituzionale, rispecchi una stagione ormai superata e per certi versi mortificatrice delle potenzialità degli enti locali in tale materia. Gli enti locali sono oggi maturi per elaborare, in autonomia, politiche e per intraprendere azioni nell'ambito della sicurezza urbana in un quadro normativo certo.

Un ulteriore elemento promosso dalla proposta di legge è lo strumento pattizio, ossia l'incentivazione di accordi per perseguire politiche integrate per la sicurezza. Come detto, tutti gli attori sono oggi consapevoli dell'effetto sinergico che, in particolare nel campo della sicurezza urbana, si ha nel realizzare interventi integrati: con la proposta di legge si vuole codificare e incentivare tale modalità.

Nella proposta di legge sono poi enunciate anche le locuzioni che oggi stentano a divenire patrimonio comune per tutti gli attori del sistema e, a volte, sono oggetto di fraintendimenti. All'articolo 2 sono elencate le seguenti definizioni:

« sicurezza urbana », il bene pubblico, curato dagli enti locali, sul quale si fondano, nell'ambito delle comunità locali, la convivenza civile e la coesione sociale delle rispettive popolazioni per perseguire la salvaguardia degli spazi urbani, dell'ambiente e dei fruitori delle città dal degrado e dall'insicurezza;

« funzione di polizia locale », l'insieme delle attività di prevenzione e contrasto delle situazioni e dei comportamenti che violano le leggi statali e regionali e i regolamenti locali, ovverosia l'insieme delle funzioni rese alla collettività per il controllo del territorio e per rispondere alle esigenze

di rispetto della legalità, quale elemento fondamentale della società civile e condizione essenziale per il suo sviluppo;

« servizio di polizia locale », il servizio pubblico non economico organizzato e gestito dalla regione e dall'ente locale per esercitare la funzione di polizia locale in modo efficiente, efficace e con continuità operativa;

« personale appartenente al servizio di polizia locale », il personale assegnato a tale servizio in via continuativa, che assicura l'erogazione della funzione di polizia locale nell'ambito delle attribuzioni date dall'ordinamento legislativo e nei limiti territoriali previsti;

« soggetto titolare della funzione di polizia locale », la regione, il comune e gli altri enti locali, diversi dal comune, che svolgono la funzione di polizia locale di cui sono titolari a mezzo di un servizio appositamente organizzato.

La proposta di legge nasce anche dalla necessità di rendere più efficienti le politiche integrate in materia di sicurezza, tenendo conto dell'evoluzione funzionale che nel corso degli ultimi anni ha interessato sempre di più le polizie locali. La proposta di legge dovrà poi necessariamente armonizzarsi con il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, « Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche ».

Come detto, i profondi mutamenti che negli ultimi vent'anni hanno riguardato il tessuto sociale della società italiana, anche a causa delle trasformazioni economiche o delle sfide quotidianamente poste dai flussi migratori, hanno sollevato nuove istanze di sicurezza, specie nelle medie e grandi città, che hanno finito per mutare il concetto stesso di vivibilità del contesto urbano.

Sempre più frequentemente gli operatori di polizia locale sono stati coinvolti in specifiche operazioni di ordine pubblico eseguite dalle Forze di polizia, tanto in

situazioni estemporanee di emergenza, quanto nel contesto di più articolate ed estese programmazioni di interventi concertati con la Polizia di Stato. Questo progressivo coinvolgimento delle polizie locali in operazioni previste dal comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico si è tradotto in un ulteriore aumento dei rischi ai quali sono esposti quotidianamente gli agenti sul territorio. L'evoluzione dei doveri e delle responsabilità di questi ultimi, però, non ha trovato un opportuno riscontro in sede normativa, anche al fine di un giusto riconoscimento dei diritti dei lavoratori coinvolti.

È proprio nel quadro di riferimento appena descritto che si colloca un'ulteriore proposta di specifica disciplina riservata alle polizie locali all'interno del contratto collettivo nazionale di categoria per le autonomie locali. Con il confronto tra le parti sociali si darà modo di elaborare una valorizzazione di questo servizio e, ove compatibile, di proporre l'equiparazione degli appartenenti alla polizia locale, per la parte economica e funzionale, al contratto collettivo nazionale delle Forze di polizia dello Stato attualmente in vigore.

Una necessaria modifica dovrà intervenire anche nell'attribuzione delle funzioni di agente di polizia giudiziaria, riferita agli agenti di polizia locale ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettera *b*), del codice di procedura penale, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita agli agenti addetti al coordinamento, agli ufficiali commissari e ai comandanti, ai sensi del medesimo articolo 57, comma 1, lettera *b-bis*), introdotta dalla proposta di legge. Anche per la funzione di pubblica sicurezza si ritiene che tale attribuzione debba avvenire automaticamente all'incardinamento dell'operatore nel ruolo.

La proposta di legge prevede anche che il coordinamento operativo degli ausiliari del traffico e della sosta (personale individuato ai sensi dei commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127) sia demandato al comando della polizia locale territorialmente competente.

Come esplicitato, e anche in attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, la proposta di legge vuole discipli-

nare le forme di coordinamento della sicurezza urbana tra i vari soggetti pubblici e privati, definendo altresì i principi generali afferenti alla funzione di polizia locale, in quanto i due ambiti si ritengono inscindibili. Ne conseguono quindi anche tutte le indicazioni generali sullo svolgimento dei servizi di polizia locale, l'ordinamento del personale nonché le modalità di accesso e la formazione degli operatori.

Come detto, all'articolo 2 della proposta di legge vengono definiti e specificati i concetti di « sicurezza urbana », « funzione di polizia locale », « servizio di polizia locale », « personale appartenente al servizio di polizia locale » e « soggetto titolare della funzione di polizia locale ».

La sicurezza urbana è oggi comunemente considerata come un bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati, nonché all'eliminazione dei fattori di marginalità sociale e di esclusione, dei fenomeni antisociali e di inciviltà. L'indubbia competenza « locale » della materia della sicurezza urbana ci ha persuaso, come già rilevato, a espungere dall'alveo delle materie dell'ordine e sicurezza pubblica la materia della sicurezza urbana. Nel capo II, « Politiche integrate di sicurezza urbana », all'articolo 3 (regolamenti comunali per la promozione della sicurezza urbana) si stabilisce che i regolamenti adottati dai comuni ai sensi del TUEL (articolo 7) nel rispetto dell'ordinamento vigente possano prevedere disposizioni sulla prevenzione di fenomeni che compromettono la sicurezza urbana e siano diretti a consolidare la convivenza civile e la coesione sociale per la salvaguardia degli spazi urbani a vantaggio dei fruitori delle città e per contrastare il degrado e l'insicurezza.

Nel medesimo capo, all'articolo 4 (scambio di informazioni per il sistema di sicurezza urbana), al fine di incentivare le sinergie delle varie azioni e di integrare le politiche per la sicurezza urbana, i comuni, le città metropolitane, le regioni e lo Stato promuovono gli scambi di reciproche informazioni settoriali sui principali aspetti delle attività di propria competenza e, in

particolare, sulle evoluzioni e sui fenomeni che sono potenzialmente generatori di degrado e insicurezza, incentivando anche l'impiego di piattaforme digitali compatibili, che favoriscano lo scambio delle informazioni in modalità telematica.

Anche gli accordi in materia di politiche integrate per la sicurezza, disciplinati all'articolo 5, perseguono la finalità di incentivare lo strumento pattizio per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza urbana. Si vuole realizzare quindi l'integrazione tra le politiche e le azioni che a livello locale hanno l'obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza urbana del territorio di riferimento, ivi compresi il contrasto del disagio sociale, la promozione dell'educazione alla convivenza e il rispetto della legalità, la mediazione dei conflitti e il dialogo tra le persone, l'integrazione e l'inclusione sociale.

I comuni, anche in forma associata, le città metropolitane e le regioni, per quanto di rispettiva competenza, possono stipulare accordi territoriali che, anche attraverso il coinvolgimento delle autorità provinciali di pubblica sicurezza, prevedono lo scambio informativo, l'interconnessione delle sale operative e la collaborazione tra le Forze di polizia dello Stato e le polizie locali, secondo le rispettive competenze. Inoltre si prevedono accordi per la formazione e l'aggiornamento professionali di operatori della polizia locale, delle Forze di polizia dello Stato e degli altri operatori pubblici che cooperano allo sviluppo delle politiche integrate per la sicurezza. E, da ultimo, la promozione e il governo delle collaborazioni con le associazioni di cittadini per lo sviluppo di politiche e interventi locali di sicurezza urbana ovvero per prevenire e contenere situazioni di disagio sociale.

Anche il consolidamento di modalità preventive di pianificazione, quali l'individuazione degli obiettivi da perseguire, il programma degli interventi da realizzare e le modalità di valutazione delle azioni previste, sono senza dubbio utili alla crescita del sistema locale di sicurezza urbana.

All'articolo 6 (conferenza regionale per la sicurezza urbana), viene istituita presso ogni regione una conferenza in materia di

sicurezza urbana. Il presidente della giunta regionale convoca, almeno con cadenza semestrale, la conferenza regionale per la sicurezza urbana, composta di diritto dal prefetto del capoluogo di regione, dai sindaci dei comuni capoluogo di provincia e dal sindaco della città metropolitana (ove tale ente sia presente). La conferenza regionale si avvale permanentemente di un comitato tecnico paritetico composto da due rappresentanti della prefettura-ufficio territoriale del Governo del comune capoluogo, designati dal Ministero dell'interno, e da quattro rappresentanti rispettivamente designati uno dalla regione e tre dagli enti locali. Il comitato tecnico svolge un'azione complessiva di monitoraggio degli accordi e di raccordo con le prefetture-uffici territoriali del Governo e con gli enti locali sui temi della sicurezza urbana.

Con il capo III, « Servizio di polizia locale: organizzazione e funzioni », e in particolare con l'articolo 7 (funzioni di polizia locale) si fa chiarezza su un annoso problema, ossia la competenza prevalente della polizia locale. Il personale appartenente al servizio di polizia locale, nell'ambito del territorio di appartenenza, ovvero di quello degli enti locali associati, esercita principalmente la funzione di polizia amministrativa locale, di cui all'articolo 159, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, « Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 », che si concretizza in attività di vigilanza e controllo di funzioni amministrative di competenza dell'ente di appartenenza dell'operatore ovvero in attività di prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi derivanti dalla violazione di leggi, regolamenti e provvedimenti statali, regionali e locali.

Il personale che svolge la funzione di polizia locale inoltre assolve servizi di polizia stradale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere *d-bis*) ed *e*), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; funzioni di polizia giudiziaria, secondo quanto previsto dalla normativa vigente; funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza e di polizia tributaria, limitata-

mente alle attività ispettive di vigilanza relative ai tributi locali di competenza dell'ente di appartenenza.

Il servizio di polizia locale è inoltre chiamato a svolgere servizi d'ordine, di vigilanza, d'onore e quanto necessario all'espletamento delle attività istituzionali dell'ente di appartenenza; viene inoltre riconosciuto anche un ruolo già oggi svolto, ma non codificato, che è quello di essere parte del sistema di protezione civile. Infatti la polizia locale presta ausilio e soccorso in ordine a ogni tipologia di evento che pregiudichi la sicurezza dei cittadini, la tutela dell'ambiente e del territorio e l'ordinato vivere civile.

Con l'articolo 8 (qualifiche del personale di polizia locale) vengono individuate le qualifiche di polizia locale le quali si articolano in:

- a) agenti;
- b) agenti addetti al coordinamento di altri operatori;
- c) ufficiali commissari addetti al coordinamento e controllo di altri operatori;
- d) ufficiali commissari capo responsabili di organizzazioni complesse (a titolo indicativo, quelle costituite da più di venti addetti);
- e) comandanti dei corpi di polizia locale.

Le qualifiche sono comprensive della qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli agenti di polizia locale ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettera *b*), del codice di procedura penale, o di ufficiale di polizia giudiziaria riferita agli agenti addetti al coordinamento, agli ufficiali commissari e ai comandanti, ai sensi del medesimo articolo 57, comma 1, lettera *b-bis*). Inoltre, l'agente o l'ufficiale di polizia locale è agente di pubblica sicurezza limitatamente all'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e, ove si renda necessario per l'espletamento del servizio, anche fuori da tale ambito. Il testo prevede poi che il legale rappresentante dell'ente di appartenenza, ossia il sindaco, il sindaco della città metropolitana o il presidente della giunta

regionale, comunichi il nominativo dell'operatore e certifichi l'assolvimento di determinate condizioni al prefetto territorialmente competente, semplificando così le attuali modalità di nomina.

Si sottolinea poi un principio fondamentale, cioè l'esclusività della funzione, prevedendo che gli operatori di polizia locale non possano essere destinati a svolgere attività e compiti diversi da quelli espressamente previsti dalla legge.

L'articolo 9 (esercizio delle funzioni di polizia locale) individua i soggetti pubblici titolari della funzione di polizia locale, ossia i comuni singoli e associati, le province, le città metropolitane e le regioni, che a tal fine costituiscono corpi di polizia locale, a carattere locale o regionale, composti da almeno 18 operatori. Vi sono poi previsioni tecniche di dettaglio per gli accordi che l'autorità giudiziaria deve perfezionare per avvalersi di personale della polizia locale, anche per operazioni esterne all'ambito territoriale di competenza.

L'ultimo articolo del capo III (articolo 10) prevede i contenuti minimi dei regolamenti del servizio di polizia locale di cui gli enti si devono dotare.

Al capo IV, «Promozione del coordinamento tra servizi di polizia locale», sono stabiliti le funzioni e i compiti delle regioni (articolo 11). Alle regioni viene affidato il compito di svolgere un coordinamento tra enti utile ad elevare le capacità professionali e l'offerta del servizio di polizia locale, uniformandone così la qualità sull'intero territorio della regione. Anche l'eventuale istituzione di un corpo di polizia locale regionale persegue il medesimo obiettivo, cioè, in via sussidiaria, quello di assicurare un servizio di polizia locale uniforme sull'intero territorio anche in aree e situazioni ove il servizio non potrebbe essere assicurato con l'attuale organizzazione.

Compito delle regioni è quindi quello di porre dei livelli minimi di servizio, definendo i requisiti unitari per l'istituzione e l'organizzazione dei corpi di polizia locale nonché per la qualificazione del personale.

Le regioni, nell'ambito della propria potestà legislativa in materia di polizia amministrativa locale, ai sensi dell'articolo 117,

secondo comma, lettera *h*), della Costituzione, disciplinano:

le norme generali per l'ordinamento del servizio di polizia locale;

le modalità e i tempi per l'istituzione dei corpi di polizia locale, individuandone i requisiti, fra i quali anche il numero minimo di operatori necessari per la costituzione del corpo stesso, che non può comunque essere inferiore a 18 operatori, compreso il comandante;

le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi e degli strumenti informatici utili a standardizzare aspetti procedurali e di gestione dei dati per l'ottimale svolgimento delle funzioni di polizia locale;

le caratteristiche della dotazione per la difesa e tutela personale degli operatori, delle uniformi e dei distintivi di grado per gli operatori di polizia locale della stessa regione, nonché i criteri generali concernenti l'obbligo e le modalità d'uso. Le uniformi e i distintivi di grado apposti sulle stesse devono essere tali da escludere la stretta somiglianza con le uniformi delle Forze di polizia o delle Forze armate dello Stato;

le caratteristiche dei distintivi di riconoscimento diversi dai distintivi di grado, ivi compresi quelli derivanti dall'anzianità di servizio, da meriti sportivi, da atti di eroismo, rilasciati da associazioni riconosciute o con atti di pubbliche amministrazioni;

la formazione e l'aggiornamento professionale del personale di nuova assunzione e di quello già in servizio, mediante la promozione, in concorso con gli enti locali, di strutture formative per la polizia locale;

la costituzione, per i corpi regionali e in rappresentanza di tutti gli enti locali della regione di appartenenza, di gruppi sportivi a livello agonistico riconosciuti dal CONI o dalle rispettive federazioni, mediante concorsi riservati ad atleti che si distinguono a livello almeno nazionale.

Sempre a livello regionale, all'articolo 12 viene demandata alle regioni la forma-

zione della polizia locale. Al fine di garantire il consolidamento e l'aggiornamento delle competenze utili ad espletare nel modo più efficace il servizio di polizia locale, ogni regione promuove piani formativi iniziali e di aggiornamento del personale della polizia locale. Le regioni, anche in forma associata, definiscono i percorsi didattici idonei per la formazione in ingresso per gli agenti, gli ufficiali e i comandanti e curano piani formativi per l'aggiornamento del personale dei corpi di polizia locale. Si prevede anche l'istituzione di un'accademia regionale o sovraregionale per agenti, ufficiali e comandanti, quale struttura formativa di alta specializzazione sui temi della polizia locale. Presso l'accademia si svolgono i percorsi di ingresso e qualificazione e i corsi di aggiornamento professionale per gli agenti e gli ufficiali e appositi percorsi di qualificazione per i comandanti. Inoltre le regioni promuovono la stipulazione di apposite convenzioni con le università presenti nel territorio per l'istituzione di corsi accademici attinenti alle materie utili all'ottimale svolgimento della funzione di polizia locale, che comprendono discipline e scienze penalistiche, criminologiche, tecnico-investigative, amministrativistiche, psicologiche e sociologiche. Vi è poi una precisa previsione che renderà obbligatoria e finalmente uniforme, a livello nazionale, la qualificazione professionale del personale delle polizie locali: si prevede l'obbligatorietà dell'effettuazione di uno specifico corso, con superamento di prova finale, diversificato per le qualifiche di agenti, agenti addetti al coordinamento di altri operatori, ufficiali commissari addetti al coordinamento e controllo, ufficiali commissari capi responsabili di organizzazioni complesse e comandanti dei corpi di polizia locale, da tenersi entro 120 giorni dal conferimento dell'incarico o entro il termine del periodo di prova, senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con l'articolo 13 (funzione associata di polizia locale) si affronta l'epocale trasformazione del paradigma organizzativo del servizio di polizia locale, il quale deve armonizzarsi con le altre funzioni dell'ente

locale. Le regioni individuano, attraverso gli strumenti di consultazione territoriale di cui si sono dotate nel tempo, ambiti territoriali adeguati per l'esercizio della funzione di polizia locale in armonia con le altre funzioni degli enti locali e secondo i seguenti criteri generali:

ponderazione delle specificità territoriali;

rispetto della contiguità territoriale, salve deroghe;

conseguimento di efficacia, continuità e adeguatezza del servizio;

adeguato bacino demografico.

Nella gestione associata si incentiva l'unione e viene previsto un regolamento per definire i contenuti essenziali del servizio e le modalità del suo svolgimento sul territorio di competenza e per individuare l'organo istituzionale cui spettano le funzioni di direzione e vigilanza.

Un'altra espressa previsione – articolo 14 (requisiti e funzioni dei comandanti di polizia locale) – è dedicata alle figure apicali della polizia locale. Si prevede che gli incarichi di comandante del corpo siano affidati, con contratto di diritto pubblico o privato a tempo determinato, previo esperimento di avviso pubblico, a soggetti di comprovata professionalità ed esperienza, maturata all'interno dei servizi di polizia locale, e in possesso dei titoli professionali previsti per l'accesso alla carriera dirigenziale pubblica. L'incarico di comandante del corpo di polizia locale viene svolto in via esclusiva ed è incompatibile con ogni altro incarico pubblico o privato.

All'articolo 15, come detto, il personale individuato ai sensi dei commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge n. 127 del 1997, cioè gli ausiliari del traffico e della sosta, viene posto alle dipendenze operative del comando della polizia locale territorialmente competente.

Un intero capo, il capo V, viene dedicato alle peculiarità del servizio di polizia locale, prevedendo strumenti, dotazioni e istituti propri ed espressamente dedicati.

All'articolo 16 (armamento del personale della polizia locale) si prevede che il

personale della polizia locale, nell'espletamento del servizio, porti senza licenza le armi di cui è dotato anche fuori dell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza. Le modalità di porto dell'arma sono stabilite con regolamento, adottato con decreto del Ministro dell'interno.

All'articolo 17 (strumenti di autotutela) si prevede che, nell'espletamento del servizio, oltre all'arma, il personale della polizia locale debba essere dotato di strumenti utili alla tutela della propria incolumità personale. Le modalità di assegnazione degli strumenti di tutela e il numero minimo di ore dedicate all'addestramento sono stabiliti dal regolamento del corpo di polizia locale. A mero titolo di esempio, le regioni potranno prevedere manette (dispositivo di contenzione per bloccare i polsi di un individuo), giubbotti antitaglio, giubbotti antiproiettile, cuscini per il trattamento sanitario obbligatorio, caschi e scudi di protezione e altri dispositivi utili all'autotutela dell'integrità fisica degli operatori.

All'articolo 18 (codice identificativo e tutela operativa) si prevede che tutto il personale della polizia locale svolga il servizio in uniforme e che sulla stessa sia apposto un codice identificativo univoco, finalizzato a consentirne la successiva e non immediata individuazione. Sempre a tutela dell'operato della polizia locale, si prevede poi che gli operatori della polizia locale che svolgono servizi esterni siano dotati di strumentazioni utili alla loro immediata geolocalizzazione, collegati permanentemente a centrali operative per l'eventuale assistenza, e che indossino una telecamera per la registrazione delle operazioni in caso di svolgimento di particolari servizi.

All'articolo 19 (patente di servizio e veicoli targati polizia locale) si conferma la previsione, per legge, che la patente di servizio sia obbligatoria per condurre i veicoli in dotazione ai corpi di polizia locale. La stessa sarà poi rilasciata secondo le modalità previste dal vigente decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Anche per i veicoli in dotazione alla polizia locale sono rilasciate speciali targhe di immatricolazione, identificative dell'apparte-

nenza alla polizia locale a norma dell'articolo 93, comma 11, del codice della strada e dell'articolo 246, comma 2, del suo regolamento di esecuzione. I veicoli potranno quindi essere condotti solo da personale in possesso della patente di servizio. Strumento fondamentale per espletare un servizio di qualità a vantaggio del territorio e dei cittadini è poi l'accesso alle banche dati pubbliche. Con l'articolo 20 si prevede che i comandi di polizia locale possano accedere a titolo gratuito ai dati contenuti nelle banche di dati gestite dal Ministero dell'interno. Con regolamento, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, sono stabilite le procedure per l'accesso dei corpi di polizia locale ai dati di cui all'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Il regolamento deve disciplinare le modalità di accesso ai dati relativi ai veicoli rubati, ai documenti di identità rubati o smarriti, alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati, ai precedenti penali nonché ai provvedimenti amministrativi e penali pendenti riguardanti persone o cose. In modo speculare, i corpi e gli appartenenti alla polizia locale conferiscono al Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza, senza ritardo, le notizie e le informazioni acquisite nel corso delle attività di prevenzione e repressione dei reati nonché di quelle di polizia amministrativa, secondo modalità individuate con il citato regolamento. I servizi di polizia locale accedono gratuitamente ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico, della Direzione generale per la motorizzazione e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Con l'articolo 21 viene previsto che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sia previsto l'inserimento delle polizie locali nel numero unico d'emergenza 112. Le regioni adotteranno i necessari provvedimenti affinché tutti i corpi di polizia locale siano collegati con sale operative, anche associate, capaci di ricevere le richieste di in-

terventi e di coordinare il personale impiegato in servizio esterno.

L'articolo 22 prevede, poi, che nell'ambito del Comparto funzioni locali e ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, sia costituita un'apposita sezione contrattuale riservata alla polizia locale. Ove compatibili, troveranno applicazione per la parte economica e funzionale le previsioni poste dal contratto collettivo nazionale delle Forze di polizia dello Stato ad ordinamento civile in vigore. Con l'articolo 23 (disposizioni previdenziali, assicurative e di tutela degli appartenenti alla polizia locale) si prevede che agli appartenenti alla polizia locale si applichino, in materia previdenziale, assicurativa e infortunistica, le disposizioni previste per gli appartenenti alla Polizia di Stato. Si applica, altresì, la disciplina vigente per le altre Forze di polizia statali in materia di speciali elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari. A fronte dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione di tale previsione e nel limite di una previsione di spesa complessiva pari a 100 milioni di euro annui, il 10 per cento delle risorse annue di cui all'articolo 208 del codice della strada è devoluto da ciascun comune al finanziamento di tale spesa, secondo le modalità stabilite dai regolamenti di cui ai precedenti commi. Particolare tutela viene poi posta anche per i procedimenti a carico degli appartenenti alla polizia locale per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica. Continua a rimanere attribuito ai comuni il pagamento delle spese legali degli appartenenti alla polizia locale ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei loro confronti per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, sin dall'instaurazione del procedimento. Nel caso in cui l'appartenente alla polizia locale venga condannato in via definitiva in un procedimento penale in cui l'amministrazione di appartenenza aveva anticipato le spese legali, lo stesso è tenuto a rifonderle; nel caso in cui l'appartenente alla polizia locale venga assolto, anche con

sentenza non definitiva, l'amministrazione rimborsa senza ritardo le spese legali sostenute dall'appartenente alla polizia locale e gli anticipa le spese eventualmente da sostenere per i gradi di giudizio successivi.

Con il capo VI, «Disposizioni transitorie e finali. Modifiche di norme», vengono previste, all'articolo 24, le conseguenti armonizzazioni e previsioni applicabili al personale di polizia locale già in

servizio all'entrata in vigore della legge, mentre all'articolo 25 sono elencate le necessarie abrogazioni e modificazioni legislative conseguenti alle previsioni della legge. A mero titolo di esempio è prevista l'abrogazione della legge n. 65 del 1986 oltre a un consistente numero di modifiche e adeguamenti alla normativa speciale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Finalità e oggetto).

1. La presente legge, anche in attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, disciplina forme di coordinamento in materia di polizia locale e politiche pubbliche per la promozione della sicurezza urbana, ai fini del benessere delle comunità di riferimento, e predispone strumenti per la loro attuazione. I comuni, le province, le città metropolitane, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze e sulla base degli accordi di cui all'articolo 5, concorrono a realizzare politiche integrate per la sicurezza delle persone e delle comunità.

2. La presente legge reca altresì disposizioni per la polizia locale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione, definendo i principi generali concernenti la funzione di polizia locale e lo svolgimento dei servizi, l'ordinamento del personale nonché le modalità di accesso e la formazione degli operatori della polizia locale.

3. La presente legge si applica alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità agli statuti speciali e alle relative norme di attuazione.

ART. 2.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) «sicurezza urbana»: il bene pubblico, curato dagli enti locali, sul quale si fondano, nell'ambito delle comunità locali, la convivenza civile e la coesione sociale

delle rispettive popolazioni, per perseguire la salvaguardia degli spazi urbani, dell'ambiente e dei fruitori delle città dal degrado e dall'insicurezza;

b) « funzione di polizia locale »: l'insieme delle attività di prevenzione e di contrasto delle situazioni e dei comportamenti che violano le leggi statali e regionali e i regolamenti locali, nonché l'insieme delle funzioni esercitate in favore della collettività per il controllo del territorio e per rispondere alle esigenze di rispetto della legalità, quale elemento fondamentale della società civile e condizione essenziale per il suo sviluppo;

c) « servizio di polizia locale »: il servizio pubblico non economico organizzato e gestito dalla regione e dall'ente locale per esercitare la funzione di polizia locale in modo efficiente, efficace e con continuità operativa;

d) « personale appartenente al servizio di polizia locale »: il personale assegnato al servizio di polizia locale in via continuativa, che assicura l'esercizio della funzione di polizia locale nell'ambito delle attribuzioni stabilite dall'ordinamento legislativo e nei limiti territoriali previsti;

e) « soggetto titolare della funzione di polizia locale »: la regione, il comune e gli altri enti locali, diversi dal comune, che svolgono la funzione di polizia locale di cui sono titolari a mezzo di servizio appositamente organizzato.

CAPO II

POLITICHE INTEGRATE DI SICUREZZA URBANA

ART. 3.

(Regolamenti comunali per la promozione della sicurezza urbana).

1. I regolamenti adottati dai comuni ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel rispetto dell'ordinamento vigente, possono

prevedere disposizioni sulla prevenzione di fenomeni che compromettono la sicurezza urbana e sono diretti a consolidare la convivenza civile e la coesione sociale per la salvaguardia degli spazi urbani a vantaggio dei fruitori delle città e per contrastare il degrado e l'insicurezza.

2. I regolamenti di cui al comma 1 disciplinano altresì l'uso e i tempi di fruizione dello spazio pubblico per il decoro urbano e per prevenire e rimuovere le condizioni ambientali e sociali che possono favorire l'insorgere di fenomeni dannosi per la vivibilità urbana e la convivenza civile.

ART. 4.

(Scambio di informazioni per il sistema di sicurezza urbana).

1. Ai fini dell'attuazione delle politiche integrate per la sicurezza urbana, i comuni, le province, le città metropolitane, le regioni e lo Stato, anche al di fuori degli accordi di cui all'articolo 5, si scambiano informazioni sui principali aspetti delle attività di propria competenza e, in particolare, a fini di prevenzione, sui fenomeni che sono potenzialmente generatori di degrado e di insicurezza e sulle loro tendenze evolutive. Allo scopo di favorire lo scambio delle informazioni con modalità telematica, i medesimi soggetti adottano piattaforme digitali tra loro compatibili.

2. I comuni capoluogo, le province, le città metropolitane e le regioni, per quanto di rispettiva competenza, effettuano una raccolta e una mappatura dei principali indicatori di degrado e di potenziale allarme sociale presenti nei rispettivi territori, trasmettono tali elaborazioni al Ministero dell'interno e, previo nulla osta statale, elaborano i dati di tali analisi.

ART. 5.

(Accordi in materia di politiche integrate per la sicurezza).

1. Gli accordi in materia di politiche integrate per la sicurezza prevedono azioni

volte a integrare le politiche locali per la sicurezza poste in essere dagli enti locali e dalle regioni con la responsabilità e con la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza.

2. I comuni, anche in forma associata, le province, le città metropolitane e le regioni, per quanto di rispettiva competenza, possono stipulare accordi territoriali che, anche attraverso il coinvolgimento delle autorità provinciali di pubblica sicurezza, consentano la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza urbana, nei seguenti ambiti di intervento:

a) scambio informativo e realizzazione di sistemi informativi integrati;

b) interconnessione, a livello territoriale, delle sale operative della polizia locale con le sale operative delle Forze di polizia dello Stato e regolamentazione per l'utilizzo in comune di sistemi tecnologici di sicurezza finalizzati al controllo delle aree e delle attività comportanti rischio;

c) collaborazione tra le Forze di polizia dello Stato e le polizie locali, secondo le rispettive competenze, ai fini del controllo del territorio anche mediante l'integrazione degli interventi di emergenza e delle eventuali altre attività;

d) formazione e aggiornamento professionali integrati tra operatori della polizia locale, delle Forze di polizia dello Stato e altri operatori pubblici che cooperano allo sviluppo delle politiche integrate per la sicurezza;

e) promozione e governo delle collaborazioni con le associazioni di cittadini non armati per lo sviluppo di politiche e interventi locali di sicurezza urbana ovvero per prevenire e contenere situazioni di disagio sociale.

ART. 6.

(Conferenza regionale per la sicurezza urbana).

1. È istituita presso ogni regione una conferenza regionale per la sicurezza urbana.

2. Il presidente della giunta regionale convoca, con cadenza almeno semestrale, la conferenza regionale per la sicurezza urbana. La conferenza è presieduta dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato ed è composta dal prefetto del capoluogo della regione, dai sindaci dei comuni capoluogo di provincia e dal sindaco della città metropolitana, ove tale ente sia costituito. Il presidente della giunta regionale può nominare con proprio decreto ulteriori componenti della conferenza.

3. La conferenza regionale per la sicurezza urbana si avvale permanentemente di un comitato tecnico paritetico composto da due membri designati dalla prefettura-ufficio territoriale del Governo del comune capoluogo della regione e da quattro membri designati, rispettivamente, uno dalla regione e tre dagli enti locali. Il comitato tecnico svolge un'azione complessiva di monitoraggio degli accordi e di raccordo con le prefetture-uffici territoriali del Governo e con gli enti locali sui temi della sicurezza urbana.

CAPO III

SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE: ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI

ART. 7.

(Funzioni di polizia locale).

1. Il personale appartenente al servizio di polizia locale, nell'ambito del territorio di appartenenza, ovvero di quello degli enti locali associati o convenzionati, esercita principalmente la funzione di polizia amministrativa locale, di cui all'articolo 159, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, consistente in attività di vigilanza e controllo di funzioni amministrative di competenza dell'ente di appartenenza dell'operatore ovvero in attività di prevenzione e di repressione degli illeciti amministrativi derivanti dalla violazione di leggi, regolamenti e provvedimenti statali, regionali e locali.

2. Il personale appartenente al servizio di polizia locale, nell'ambito del territorio dell'ente locale di appartenenza o di quello degli enti locali associati, esercita altresì le seguenti funzioni:

a) di polizia stradale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere *d-bis*) ed *e*), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

b) di polizia giudiziaria, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

c) ausiliarie di pubblica sicurezza, al fine di collaborare, nell'ambito delle attribuzioni previste dall'articolo 54 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con le Forze di polizia dello Stato, previa disposizione del sindaco su motivata richiesta della competente autorità di pubblica sicurezza;

d) di polizia tributaria, limitatamente alle attività ispettive di vigilanza relative ai tributi locali di competenza dell'ente di appartenenza.

3. Il personale appartenente al servizio di polizia locale svolge altresì i servizi d'ordine, di vigilanza, d'onore e quanto necessario all'adempimento delle attività istituzionali dell'ente di appartenenza o degli enti locali associati.

4. La polizia locale è parte del sistema di protezione civile e presta ausilio e soccorso in occasione di ogni evento che pregiudichi la sicurezza dei cittadini, la tutela dell'ambiente e del territorio e l'ordinato vivere civile.

5. Le funzioni di polizia locale spettano ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni, secondo le rispettive competenze.

ART. 8.

(Qualifiche del personale della polizia locale).

1. Le qualifiche del personale appartenente al servizio di polizia locale si articolano in:

a) agenti;

b) agenti addetti al coordinamento di altri operatori;

c) ufficiali commissari addetti al coordinamento e controllo;

d) ufficiali commissari capi responsabili di organizzazioni complesse;

e) comandanti dei corpi di polizia locale.

2. Le qualifiche di cui al comma 1 sono comprensive della qualità di:

a) agente di polizia giudiziaria, riferita agli agenti di polizia locale ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettera *b)*, del codice di procedura penale, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita agli agenti addetti al coordinamento, agli ufficiali commissari e commissari capi e ai comandanti, ai sensi dell'articolo 57, comma 1, lettera *b-bis)*, del medesimo codice, introdotta dall'articolo 25, comma 10, della presente legge;

b) agente di pubblica sicurezza, limitatamente all'ambito territoriale dell'ente di appartenenza o degli enti locali associati nonché, quando necessario per lo svolgimento del servizio, anche fuori di tale ambito.

3. Ai fini del conferimento dell'incarico da parte dell'ente di appartenenza, l'operatore di polizia locale deve soddisfare le seguenti condizioni:

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) assenza di procedimenti penali in corso;

c) non aver riportato alcuna condanna a pena detentiva;

d) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;

e) non avere reso dichiarazione di obiezione di coscienza ovvero avere revocato la stessa con le modalità previste dalla normativa vigente;

f) non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati;

g) non essere stato destituito o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici.

4. Il sindaco, il presidente della giunta provinciale, il sindaco della città metropolitana e il presidente della giunta regionale comunicano al prefetto territorialmente competente il nominativo dell'operatore e certificano la sussistenza delle condizioni indicate al comma 3.

5. Al personale appartenente al servizio di polizia locale competono esclusivamente le funzioni e i compiti previsti dalla presente legge, dalle leggi regionali e dal regolamento del rispettivo corpo. Distacchi e comandi possono essere autorizzati esclusivamente per finalità riferite alle funzioni di polizia locale e purché l'operatore rimanga soggetto alla disciplina dell'organizzazione di appartenenza; la mobilità esterna tra enti diversi è consentita previo nulla osta delle amministrazioni interessate.

ART. 9.

(Esercizio delle funzioni di polizia locale).

1. I comuni singoli o associati, le province, le città metropolitane e le regioni, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, sono titolari delle funzioni di polizia locale connesse alle competenze loro attribuite. A tale fine costituiscono corpi di polizia locale, a carattere locale o regionale, composti da almeno diciotto operatori.

2. Il sindaco, il presidente della giunta provinciale, il sindaco della città metropolitana e il presidente della giunta regionale, ovvero gli assessori da loro delegati nell'esercizio delle funzioni di competenza, impartiscono direttive e vigilano sul funzionamento del servizio di polizia locale e adottano i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.

3. In materia di polizia amministrativa locale, fatto salvo quanto previsto ai sensi dell'articolo 7, comma 1, resta ferma la potestà legislativa regionale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione. Tale competenza si esercita anche in ordine ai requisiti unitari per

l'istituzione e l'organizzazione, anche in forma associata, dei corpi di polizia locale.

4. L'autorità giudiziaria, anche in ottemperanza ad appositi accordi con il sindaco, il presidente della giunta provinciale, il sindaco della città metropolitana o il presidente della giunta regionale, può avvalersi del personale della polizia locale. In tal caso il personale della polizia locale dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria.

5. Qualora l'autorità giudiziaria disponga, con proprio provvedimento, che il personale della polizia locale, per determinate e specifiche indagini, svolga attività al di fuori del territorio di competenza, eventuali spese aggiuntive conseguenti alla missione stessa sono poste a carico del Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6. Durante il servizio di polizia locale sono ammesse operazioni esterne all'ambito territoriale di competenza, d'iniziativa dei singoli operatori, esclusivamente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio dell'ente di appartenenza o degli enti locali associati.

7. Restano ferme le modalità stabilite dalla disciplina regionale per le missioni del personale della polizia locale nel territorio regionale per l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale. Le missioni esterne al territorio regionale possono essere effettuate esclusivamente:

a) per finalità di collegamento o di rappresentanza;

b) per soccorso in caso di calamità e disastri, d'intesa fra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al prefetto competente per il territorio cui il personale è destinato per l'esercizio delle funzioni;

c) in ausilio delle altre polizie locali, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, previa stipulazione di accordi fra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al prefetto competente per il territorio cui il personale è destinato per l'esercizio delle funzioni.

ART. 10.

(Regolamenti del servizio di polizia locale).

1. I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni definiscono con propri regolamenti l'organizzazione dei servizi di polizia locale di propria competenza, nel rispetto dei parametri determinati dalle regioni stesse. Ogni ente in cui è istituito un servizio di polizia locale deve assicurare che lo stesso sia organizzato con modalità tali da garantirne l'efficienza e l'efficacia. Il servizio di polizia locale non può costituire struttura intermedia di settori amministrativi più ampi né essere posto alle dipendenze del responsabile di un diverso settore amministrativo.

2. I regolamenti adottati dagli enti locali ai sensi del comma 1 sono comunicati alla regione e al Ministero dell'interno per il tramite del prefetto competente per territorio.

CAPO IV

PROMOZIONE DEL COORDINAMENTO
TRA I SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

ART. 11.

(Funzioni e compiti delle regioni).

1. La funzione di polizia locale e la potestà delle regioni in materia di polizia locale sono esercitate nel rispetto delle norme e dei principi della presente legge. La finalità della legislazione regionale è l'attuazione di un efficace coordinamento tra enti, utile ad elevare le capacità professionali e ad assicurare l'uniformità dell'offerta del servizio di polizia locale sull'intero territorio della regione. L'eventuale istituzione di un corpo di polizia locale regionale persegue il medesimo obiettivo in via sussidiaria.

2. Al fine di definire requisiti unitari per l'istituzione e l'organizzazione dei corpi di polizia locale, nonché per la qualificazione del personale, le regioni, nell'ambito della propria potestà legislativa in materia di polizia amministrativa locale, ai sensi del-

l'articolo 117, secondo comma, lettera *h*), della Costituzione, disciplinano:

a) le norme generali per l'ordinamento del servizio di polizia locale;

b) le modalità e i tempi per l'istituzione dei corpi di polizia locale, individuandone i requisiti, fra i quali anche il numero minimo di operatori necessario per la costituzione del corpo stesso, che non può comunque essere inferiore a diciotto operatori, compreso il comandante;

c) le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi e degli strumenti informatici utili a standardizzare aspetti procedurali e di gestione dei dati per l'ottimale svolgimento della funzione di polizia locale;

d) le caratteristiche della dotazione per la difesa e la tutela personale degli operatori, delle uniformi e dei distintivi di grado per gli operatori di polizia locale della stessa regione, nonché i criteri generali concernenti l'obbligo e le modalità d'uso. Le uniformi e i distintivi di grado apposti sulle stesse devono essere tali da escludere la stretta somiglianza con le uniformi e i distintivi delle Forze di polizia o delle Forze armate dello Stato. Sulle uniformi deve essere riportata in modo visibile l'indicazione dell'ambito territoriale di esercizio delle funzioni;

e) le caratteristiche dei distintivi di riconoscimento diversi dai distintivi di grado, compresi quelli derivanti dall'anzianità di servizio, da meriti sportivi e da atti di eroismo, rilasciati da associazioni riconosciute o con atti di pubbliche amministrazioni;

f) la formazione e l'aggiornamento professionale del personale di nuova assunzione e di quello già in servizio, mediante la promozione di strutture formative per la polizia locale, in concorso con gli enti locali;

g) la costituzione, per i corpi regionali e in rappresentanza di tutti gli enti locali della regione di appartenenza, di gruppi sportivi a livello agonistico riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano o dalle

rispettive federazioni, mediante concorsi riservati ad atleti che si siano distinti a livello almeno nazionale.

ART. 12.

(Formazione per la polizia locale).

1. Al fine di garantire il consolidamento e l'aggiornamento delle competenze utili a svolgere nel modo più efficace il servizio di polizia locale, ogni regione promuove piani formativi iniziali e di aggiornamento del personale della polizia locale. Le regioni, anche in forma associata, definiscono i percorsi didattici idonei per la formazione iniziale per gli agenti, gli ufficiali e i comandanti e curano la predisposizione di piani formativi per l'aggiornamento del personale dei corpi di polizia locale.

2. Le regioni assicurano l'istituzione di un'accademia regionale o sovraregionale per agenti, ufficiali e comandanti quale struttura formativa di alta specializzazione sui temi della polizia locale. Presso l'accademia si svolgono i percorsi di formazione iniziale e di qualificazione e i corsi di aggiornamento professionale per gli agenti e gli ufficiali nonché appositi percorsi di qualificazione per i comandanti.

3. Le regioni promuovono la stipulazione di convenzioni con le università presenti nel territorio per l'istituzione di corsi accademici attinenti alle materie utili all'ottimale svolgimento della funzione di polizia locale, che comprendono discipline e scienze penalistiche, criminologiche, tecnico-investigative, amministrativistiche, psicologiche e sociologiche.

4. Ai fini dell'uniforme qualificazione professionale del personale delle polizie locali, le regioni disciplinano l'effettuazione di uno specifico corso, con prova finale, diversificato per le qualifiche di agenti, agenti addetti al coordinamento di altri operatori, ufficiali commissari addetti al coordinamento e controllo, ufficiali commissari capi responsabili di organizzazioni complesse e comandanti dei corpi di polizia locale. Gli operatori della polizia locale devono frequentare il pertinente corso e superarne la prova finale entro centoventi

giorni dal conferimento dell'incarico o entro il termine del periodo di prova, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 13.

(Funzione associata di polizia locale).

1. Le regioni individuano gli ambiti territoriali adeguati per l'esercizio della funzione di polizia locale in armonia con le altre funzioni degli enti locali e secondo i seguenti criteri generali:

a) ponderazione delle specificità territoriali;

b) rispetto della contiguità territoriale, salve deroghe;

c) conseguimento dell'efficacia, continuità e adeguatezza del servizio;

d) adeguato bacino demografico.

2. Nella gestione associata della funzione di polizia locale, al servizio di polizia locale deve essere conferito l'insieme delle funzioni individuate all'articolo 7.

3. Le regioni incentivano la gestione associata della funzione di polizia locale attraverso le unioni di comuni. Negli atti costitutivi delle forme associative stabili deve essere prevista l'adozione di un regolamento per definire i contenuti essenziali del servizio e le modalità di svolgimento nel territorio di competenza nonché per individuare l'organo istituzionale cui spettano le funzioni di direzione e di vigilanza.

4. Le regioni promuovono politiche volte a favorire il raggiungimento dei requisiti organizzativi per l'istituzione di corpi di polizia locale intercomunale in forma associata, con un numero minimo di operatori non inferiore a diciotto.

ART. 14.

(Requisiti e funzioni dei comandanti dei corpi di polizia locale).

1. Gli incarichi di comandante del corpo di polizia locale sono affidati, con contratto

di diritto pubblico o privato a tempo determinato, previo esperimento di selezione mediante avviso pubblico, a soggetti di comprovata professionalità ed esperienza, maturata all'interno dei servizi di polizia locale, e in possesso dei titoli professionali previsti per l'accesso alla carriera dirigenziale pubblica. L'incarico di comandante del corpo di polizia locale è svolto in via esclusiva ed è incompatibile con ogni altro incarico pubblico o privato. Ove l'incarico sia attribuito a un soggetto in servizio presso una pubblica amministrazione, lo stesso è collocato in aspettativa per il periodo di riferimento, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

2. Il comandante è responsabile verso il sindaco, il presidente della giunta provinciale, il sindaco della città metropolitana o il presidente della giunta regionale dell'attuazione delle direttive e dei provvedimenti adottati dall'ente in riferimento alla sicurezza urbana e al servizio di polizia locale. È responsabile inoltre della disciplina, dell'addestramento, della formazione e dell'impiego tecnico operativo degli appartenenti alla polizia locale. Gli operatori della polizia locale sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai superiori gerarchici nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.

3. Le regioni istituiscono e aggiornano elenchi regionali di evidenza pubblica dei comandanti dei corpi di polizia locale.

ART. 15.

(Ausiliari del traffico e della sosta).

1. Il personale individuato ai sensi dei commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, dipende operativamente dal comando della polizia locale territorialmente competente.

2. Il personale di cui al comma 132 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, appartenente a società di gestione dei parcheggi, procede all'accertamento e alla contestazione delle violazioni di cui agli articoli 6, 7, 157 e 158 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle aree og-

getto di concessione e alle parti di strada immediatamente adiacenti alle medesime aree. Ai fini dell'applicazione del citato comma 132 dell'articolo 17 della legge n. 127 del 1997, per aree oggetto di concessione si intendono anche le aree di circolazione limitrofe a quelle destinate al parcheggio.

CAPO V

STRUMENTI, DOTAZIONI E ISTITUTI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

ART. 16.

(Armamento del personale della polizia locale).

1. Il personale della polizia locale, nello svolgimento del servizio, porta senza licenza le armi di cui è dotato anche fuori dell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza. Le modalità di porto dell'arma sono stabilite con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Con il regolamento di cui al comma 1 sono altresì stabiliti:

a) i casi di revoca o di sospensione della dotazione delle armi;

b) il numero e la tipologia delle armi in dotazione individuale e di reparto, individuati in relazione al tipo di servizio e con caratteristiche analoghe a quelle in uso alle Forze di polizia dello Stato;

c) le modalità di tenuta e di custodia delle armi;

d) i criteri per l'addestramento all'uso delle armi anche presso i poligoni autorizzati.

ART. 17.

(Strumenti di autotutela).

1. Il personale della polizia locale, nello svolgimento del servizio, oltre all'arma, deve

essere dotato di strumenti utili alla tutela della propria incolumità personale.

2. Le modalità di assegnazione degli strumenti di tutela e il numero minimo di ore dedicate all'addestramento sono stabiliti dal regolamento del corpo di polizia locale.

3. In relazione ai servizi svolti, i regolamenti di ciascun corpo di polizia locale prevedono come dotazione di reparto o individuale dispositivi di contenzione per bloccare i polsi di un individuo, giubbotti antitaglio, giubbotti antiproiettile, cuscini per il trattamento sanitario obbligatorio, caschi e scudi di protezione e altri dispositivi utili all'autotutela dell'integrità fisica degli operatori.

ART. 18.

(Codice identificativo e tutela operativa).

1. Tutto il personale della polizia locale svolge il servizio in uniforme. Sull'uniforme, avente le caratteristiche previste dall'articolo 11, comma 2, lettera *d*), è apposto un codice identificativo univoco finalizzato a consentire la successiva e non immediata identificazione dell'operatore. I regolamenti regionali possono consentire l'esenzione da tale obbligo solo in caso di svolgimento di compiti la cui specificità renda inopportuno l'uso dell'uniforme. L'uso dell'uniforme è sempre previsto per lo svolgimento di compiti istituzionali e di rappresentanza.

2. Gli operatori della polizia locale che svolgono servizi esterni sono dotati di strumentazioni utili alla loro immediata geolocalizzazione, sono collegati permanentemente alla centrale radio per eventuale assistenza e portano indosso una telecamera per la registrazione delle operazioni in caso di svolgimento di particolari servizi.

ART. 19.

(Patente di servizio e veicoli targati polizia locale).

1. La patente di servizio è obbligatoria per condurre i veicoli in dotazione ai corpi di polizia locale.

2. La patente di servizio è rilasciata secondo le modalità previste con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previsto dal comma 2 dell'articolo 139 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La patente di servizio è rilasciata previa frequenza di un corso teorico-pratico che prevede anche simulazioni di guida in emergenza ed è valida in tutto il territorio nazionale. La validità della patente di servizio è subordinata alla validità della patente civile posseduta dall'appartenente alla polizia locale.

3. Al personale della polizia locale di nuova assunzione è rilasciata la patente prevista dal comma 1 del citato articolo 139 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando:

a) presti servizio presso un corpo o servizio di polizia locale;

b) abbia conseguito una delle patenti di guida previste dall'articolo 116, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

c) abbia partecipato e concluso con profitto l'apposito corso teorico-pratico di cui al comma 2.

4. Agli appartenenti alla polizia locale in servizio da più di un anno alla data di entrata in vigore della presente legge che abbiano conseguito una delle patenti di guida previste dall'articolo 116, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è rilasciata di diritto la patente di servizio di cui al comma 1 del presente articolo. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni comunicano al prefetto competente per territorio i nominativi degli appartenenti alla polizia locale in servizio da più di un anno e privi della patente di cui al comma 1, affinché il prefetto rilasci loro tale patente entro tre mesi dalla comunicazione.

5. Ai veicoli in dotazione alla polizia locale sono rilasciate speciali targhe di immatricolazione, identificative dell'appartenenza alla polizia locale ai sensi dell'arti-

colo 93, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dell'articolo 246, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Tali veicoli possono essere condotti solo da personale in possesso della patente di servizio di cui al comma 1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le caratteristiche tecniche delle targhe di immatricolazione destinate ai veicoli in dotazione alla polizia locale.

ART. 20.

(Accesso alle banche di dati pubbliche utili allo svolgimento del servizio di polizia locale).

1. I servizi di polizia locale possono accedere a titolo gratuito ai dati contenuti nelle banche di dati gestite dal Ministero dell'interno.

2. Mediante regolamento, adottato con decreto del Ministro dell'interno entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le procedure per l'accesso dei servizi di polizia locale ai dati di cui all'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come da ultimo modificato dall'articolo 25, comma 3, della presente legge. Il regolamento deve assicurare l'accesso ai dati relativi ai veicoli rubati, ai documenti di identità rubati o smarriti, alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati, ai precedenti penali nonché ai provvedimenti amministrativi e penali pendenti riguardanti persone o cose.

3. I servizi di polizia locale trasmettono senza ritardo al Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno le notizie e le informazioni acquisite nel corso delle attività di prevenzione e di repressione dei reati nonché di quelle di polizia amministrativa, secondo modalità individuate con il regolamento di cui al comma 2.

4. I servizi di polizia locale accedono gratuitamente ai sistemi informativi auto-

matizzati del pubblico registro automobilistico, della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

ART. 21.

(Numero unico di emergenza 112).

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è disposto e disciplinato il collegamento tra il numero unico d'emergenza 112 e le sale operative dei corpi di polizia locale.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, i gestori dei servizi di telefonia adottano le misure tecniche occorrenti al trasferimento delle chiamate dirette al numero unico d'emergenza 112, provenienti dalle reti telefoniche fisse e mobili, ai centralini dei comuni sul cui territorio hanno origine, per l'inoltro delle chiamate medesime, con le necessarie informazioni, alle sale operative dei corpi di polizia locale competenti per territorio o a punti equivalenti, definiti dalle regioni.

3. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano i provvedimenti necessari affinché tutti i corpi di polizia locale siano collegati con sale operative, anche associate, destinate a ricevere le richieste di intervento e a coordinare il personale impiegato in servizio esterno.

ART. 22.

(Disposizioni in materia di contrattazione collettiva).

1. Nell'ambito del Comparto funzioni locali e ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è costituita un'apposita sezione contrat-

tuale riservata alla polizia locale. Per la parte economica e funzionale si applicano, ove compatibili, le previsioni poste dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro delle Forze di polizia dello Stato ad ordinamento civile.

2. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e le organizzazioni sindacali e di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ognuno in base alla propria competenza, definiscono un codice di comportamento della polizia locale in armonia, per quanto compatibile, con il codice in vigore per le Forze di polizia dello Stato.

ART. 23.

(Disposizioni previdenziali, assicurative e di tutela degli appartenenti alla polizia locale).

1. Agli appartenenti alla polizia locale si applicano, in materia previdenziale, assicurativa e infortunistica, le disposizioni previste per gli appartenenti alla Polizia di Stato. Si applica altresì la disciplina vigente per le altre Forze di polizia dello Stato in materia di speciali elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari.

2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una specifica classe di rischio per il personale della polizia locale, adeguata ai compiti da esso svolti ed equivalente al trattamento previsto per gli appartenenti alla Polizia di Stato, ed è stabilita una nuova disciplina in materia di infortuni sul lavoro e di assenze per malattia degli appartenenti alla polizia locale, in conformità a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, nel limite di quota parte delle risorse indicate al comma 5.

3. Con regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle poli-

tiche sociali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i trattamenti pensionistici e i requisiti per l'accesso alla pensione degli appartenenti alla polizia locale, in conformità a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, nel limite di quota parte delle risorse indicate al comma 5.

4. Con regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le speciali elargizioni e i riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari, in conformità a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, nel limite di quota parte delle risorse indicate al comma 5.

5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite di una previsione di spesa complessiva pari a 100 milioni di euro annui, si provvede mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato del 10 per cento delle risorse annue di cui all'articolo 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da parte di ciascun comune, secondo le modalità stabilite dai regolamenti di cui al presente articolo.

6. Nei procedimenti a carico degli appartenenti alla polizia locale per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, si applica l'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152. Continua a rimanere attribuito ai comuni il pagamento delle spese legali degli appartenenti alla polizia locale nel caso di procedimenti di responsabilità civile o penale promossi nei loro confronti per fatti o atti direttamente connessi allo svolgimento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, fin dall'instaurazione del procedimento. Nel caso in cui l'appartenente alla polizia locale sia condannato in via definitiva in un procedimento penale per cui l'amministrazione di appartenenza aveva anticipato le spese legali, lo stesso è tenuto a rifonderle; nel caso in cui l'appar-

tenente alla polizia locale venga assolto, anche con sentenza non definitiva, l'amministrazione rimborsa senza ritardo le spese legali sostenute dall'appartenente alla polizia locale e gli anticipa le spese eventualmente da sostenere per i gradi di giudizio successivi, ferma restando la ripetizione di tali spese qualora intervenga condanna con sentenza definitiva.

CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI. MODIFICHE DI NORME

ART. 24.

(Disposizioni transitorie e finali).

1. Le regioni adeguano la propria normativa alle disposizioni della presente legge entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale della polizia locale sono attribuite le qualità di cui al comma 2 dell'articolo 8 anche nei casi in cui la qualifica di agente pubblica sicurezza non sia stata richiesta dall'ente di appartenenza.

3. Il personale della polizia locale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che ha esercitato il diritto di obiezione di coscienza e che non intende revocarla, è trasferito ad altro servizio dell'ente di appartenenza, entro un anno dalla medesima data, conservando la categoria e la posizione economica in godimento alla data del trasferimento.

4. Al personale della polizia locale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge spetta la patente di servizio alle condizioni e con le modalità previste dall'articolo 19, comma 4.

5. In sede di prima applicazione della presente legge, la qualifica di ufficiale è attribuita al personale dei servizi di polizia locale inquadrato nella categoria D del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per gli enti locali e al personale dei medesimi servizi avente qualifica dirigenziale.

6. In sede di prima applicazione della presente legge, la qualifica di addetto al coordinamento può essere attribuita al personale dei servizi di polizia locale inquadrato nella categoria C del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per gli enti locali, individuato, previa selezione, dall'ente di appartenenza sulla base delle specifiche esigenze organizzative.

7. Le amministrazioni comunali dei comuni che, in attuazione della presente legge, procedono all'associazione degli esistenti corpi e servizi di polizia locale, entro tre mesi dalla costituzione dei corpi di polizia locale associati, convocano le organizzazioni sindacali rappresentative e la rappresentanza sindacale unitaria per procedere a uniformare il salario accessorio degli appartenenti a tali corpi, assicurando comunque un trattamento economico almeno pari a quello già in godimento. Il presente comma si applica anche in caso di corpi di polizia locale associati già esistenti i cui appartenenti non beneficino di un salario accessorio uniformato.

8. Al fine di procedere agli adempimenti di cui al presente articolo, i comuni possono usufruire delle entrate derivanti dagli articoli 16 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e dall'articolo 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

9. Gli appartenenti alla polizia locale che si trovino fuori del territorio di appartenenza e che debbano affrontare una situazione di emergenza ovvero debbano intervenire in flagranza di reato rivestono le funzioni di cui all'articolo 8 e sono considerati in servizio agli effetti di ogni tutela, con l'obbligo di darne comunicazione nel più breve tempo possibile al servizio di appartenenza.

10. I servizi di polizia locale sono autorizzati a mantenere le dotazioni e l'uso delle proprie uniformi storiche per lo svolgimento di particolari servizi di rappresentanza.

ART. 25.

(Abrogazione e modificazione di norme).

1. La legge 7 marzo 1986, n. 65, è abrogata.

2. Al primo comma dell'articolo 30 della legge 18 aprile 1975, n. 110, dopo le parole: « ed ai Corpi armati dello Stato » sono inserite le seguenti: « nonché ai corpi di polizia locale limitatamente all'assolvimento dei propri compiti d'istituto ».

3. Alla legge 1° aprile 1981, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo comma dell'articolo 9 è inserito il seguente:

« L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al primo comma è altresì consentito agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti ai servizi di polizia locale »;

b) al secondo comma dell'articolo 20, le parole: « e del Corpo forestale dello Stato » sono sostituite dalle seguenti: « del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare e dal comandante del corpo di polizia locale del comune capoluogo ».

4. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera e) del comma 1 dell'articolo 12 è sostituita dalla seguente:

« e) ai corpi di polizia locale; »;

b) all'articolo 208 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 5-ter. Una quota pari al 10 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata al finanziamento dell'equiparazione degli appartenenti alla polizia locale al personale della Polizia di Stato, in materia infortunistica, assicurativa, previdenziale e relativamente ad altre particolari tutele assistenziali ».

5. All'articolo 16-*quater* del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Gli appartenenti alla polizia locale accedono gratuitamente ai sistemi informa-

tivi automatizzati del pubblico registro automobilistico, della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura »;

b) al comma 1-*bis*, le parole: « ivi indicato » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, »

c) alla rubrica, la parola: « municipale » è sostituita dalla seguente: « locale ».

6. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 636, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e nei corpi di polizia locale »;

b) all'articolo 2098, comma 1, lettera b), dopo le parole: « Corpo forestale dello Stato, » sono inserite le seguenti: « per l'assunzione in un corpo di polizia locale ».

7. All'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: « e la sicurezza urbana » sono soppresse;

b) al comma 4-*bis*, le parole da: « , quelli concernenti la sicurezza urbana » fino alla fine del comma sono soppresse;

c) al comma 6, le parole: « o per motivi di sicurezza urbana » sono soppresse.

8. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: « delle Forze armate e di Polizia » sono inserite le seguenti: « dello Stato e della polizia locale ».

9. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre

2011, n. 214, dopo le parole: « e soccorso pubblico » sono inserite le seguenti: « , nonché agli appartenenti alla polizia locale ».

10. All'articolo 57 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

« *b-bis*) i comandanti e gli ufficiali della polizia locale »;

b) al comma 2, lettera b), le parole: « , nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio » sono sostituite dalle seguenti: « gli operatori della polizia locale ».

